



# CITTA' DI CORNATE D'ADDA

## PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

DELIBERAZIONE N. 33  
in data: 21/12/2023

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024 E SINO A NUOVO ATTO

L'anno duemilaventitre addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

COLOMBO GIUSEPPE FELICE	P	FERRO MELISSA	P
QUADRI FABIO	P	NAVA STEFANO	P
ARLATI ANNAMARIA	A	PIROLA ROSANNA	P
VIGANO' ANTONIO VINCENZO	P	BERETTA GABRIELE	P
TERUZZI MARIA CRISTINA	P	PANZERI ANDREA	P
COGLIATI BEATRICE	A	QUADRI GLORIA	A
QUADRI GIANLUCA	P	RIVA FRANCESCA ALESSANDRA	P
BORSA NATALINO	A	RADAVELLI MORENA	A
GRANATIERO NICOLO'	P		

I consiglieri Ferro Melissa, Granatiero Nicolò e Nava Stefano sono collegati da remoto.

Alle ore 18:11, alla chiamata del secondo punto all'odg, risulta presente, in collegamento da remoto, il consigliere Viganò Antonio Vincenzo.

Totale presenti 12  
Totale assenti 5

Assiste il Segretario Generale **dr.ssa Antonia Tarantino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Giuseppe Felice Colombo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024 E SINO A NUOVO ATTO

Tutti gli interventi sono riportati, ai sensi dell'art.49 del Regolamento del Consiglio Comunale, in un apposito file audio video acquisito agli atti.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Preso atto che i presupposti dell'Imposta Municipale Propria sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze.

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU.

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione della categoria "D/10", riconoscendo ai comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la "vecchia" IMU.

Considerato che la Legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con facoltà per i comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767,

possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Dato atto che a partire dal 1° gennaio 2022, come previsto dall'art. 1 c. 751 della L. n. 160/2019, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dall'IMU.

Visti:

- il comma 756 della stessa Legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 che ha chiarito come l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto.

Considerato che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dall'anno di imposta 2024;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'elaborazione e l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

Richiamato l'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023 secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*.

Visto inoltre il Comunicato del 30 Novembre 2023 del Dipartimento delle Finanze di conferma del rinvio dell'obbligo di utilizzo del prospetto IMU per l'anno d'imposta 2025: *"Per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l'anno 2024, non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023."*

Considerato, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025.

Rilevato che:

- il comma 777 art. 1 della L. n. 160 del 2019 ha previsto la potestà regolamentare già riconosciuta in precedenza, consentendo la regolamentazione di alcune casistiche;
- la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dall'articolo 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*.

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 30/09/2020.

Tenuto conto che all'IMU verranno applicate le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni come previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale in materia.

Considerato che il Bilancio di Previsione 2024/2026 e la rettifica del prospetto Piano triennale acquisti beni e servizi anni 2024-2026 contenuto a pag. 136, quale parte sostanziale della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 verranno approvati in questa stessa seduta.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.880.000,00 nel 2024, al netto della quota di alimentazione del FSC, di euro 327.580,86.

Rilevato che nel bilancio di previsione 2024-2026 è iscritto il suddetto importo euro 1.880.000,00 a titolo di IMU per l'anno 2024 e per gli anni 2025 e 2026 l'importo di euro 1.890.000,00.

Considerato che è volontà di questa amministrazione non procedere ad un aumento delle aliquote IMU che con il presente atto risultano invariate rispetto al precedente anno d'imposta.

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione delle seguenti aliquote:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,05%
Terreni agricoli	0,86%
Aree fabbricabili	1,05%
Altri fabbricati, diversi da quelli ai punti precedenti	1,05%

Rilevato che l'aliquota relativa alla fattispecie dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D pari all'1,05% si compone della quota dello 0,76% riservata allo Stato e lo 0,29% riservata al Comune.

Dato atto che la previsione di entrata dell'IMU calcolata sulla base delle aliquote sopra riportate assicura al bilancio comunale fonti di finanziamento per il raggiungimento degli equilibri di bilancio, nonché garantisce la normale attività dell'ente, la realizzazione dei programmi di bilancio ed il mantenimento dei servizi resi alla cittadinanza.

Rilevato inoltre che la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, la stessa deve essere inserita nell'apposito Portale entro il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019, seguendo le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021.

Visti:

- il comma 169, art. 1, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria anno 2007) in base al quale *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

Visto l'articolo 42 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto del Comune.

Visti gli allegati pareri

- in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Dato atto che sono presenti e votanti n.12 consiglieri.

Con voti favorevoli n.9, contrari n.3, astenuti n.0, resi nelle forme di legge.

### D E L I B E R A

per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024 e sino a nuovo atto come segue:

<b>FATTISPECIE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1,05%
Terreni agricoli	0,86%
Aree fabbricabili	1,05%
Altri fabbricati, diversi da quelli ai punti precedenti	1,05%

2. di dare atto che l'aliquota relativa alla fattispecie dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D pari all'1,05% si compone della quota dello 0,76% riservata allo Stato e lo 0,29% riservata al Comune.
3. di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2024.
4. di provvedere, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, ad inserire la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024 in modo che la stessa venga pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2024 per la sua efficacia.

Considerato che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2024/2026.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere con urgenza.

Con successiva separata votazione di voti favorevoli n. 9, contrari n. 3, astenuti n, 0, resa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

### D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Delibera di C.C. n. 33 del 21/12/2023

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Felice Colombo**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**dr.ssa Antonia Tarantino**

---